

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 717-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VARALDO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1<sup>o</sup> AGOSTO 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1965

---

Modifiche agli articoli 19 e 20 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernenti l'assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame mira a correggere alcune sperequazioni che oggi sussistono nel trattamento dei grandi invalidi del lavoro abbisognavoli di assistenza personale continuativa.

Secondo le norme della legge 19 gennaio 1963, n. 15, tale trattamento è assai diverso per i suddetti invalidi a seconda che essi siano stati liquidati prima o dopo l'entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Ai primi, infatti, è concessa una maggiorazione dell'indennità mensile di lire 15.000, se del settore industriale, e di lire 12.000, se del settore agricolo, rispetto agli invalidi di pari inabilità 100 per cento non abbisognavoli dell'assistenza personale continuativa; ai secondi, invece, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 35.000 se trattasi di infortunati del settore industriale e di lire 30.000 se trattasi di infortunati del settore agricolo.

È parso quindi opportuno al senatore Fiore farsi iniziatore di un disegno di legge tendente ad annullare queste sperequazioni e la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) ha consentito con tale iniziativa, ben compresa che evidenti e chiari motivi di equità richiedono una equiparazione del trattamento per tutti i grandi invalidi del lavoro bisognosi di assistenza personale continuativa.

Il testo originario del disegno di legge è stato però modificato per aderire all'invito della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) la quale, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ha chiesto che la decorrenza non fosse anteriore al 1º gennaio 1965.

Si confida pertanto che il Senato voglia aderire alle ragioni di equità postulate dal disegno di legge e lo voglia approvare nel testo predisposto dalla Commissione.

VARALDO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL SENATORE FIORE

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1964, n. 51 e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 8.000;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000;

con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 16.000;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 25.000;

con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765 e successive modificazioni, lire 25.000 più lire 35.000 quale assegno per detta assistenza personale continuativa ».

## Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889,

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 agli invalidi del lavoro di cui all'articolo 19 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, l'assegno continuativo mensile è corrisposto nella misura di lire 25.000 più lire 35.000 quale assegno per detta assistenza continuativa.

## Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 agli invalidi del lavoro di cui all'articolo 20 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, l'assegno continuativo mensile è corrisposto nella misura di lire 18.000 più lire 30.000 quale assegno per detta assistenza continuativa.

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Fiore*)

per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 5.000;

con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 13.000;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 18.000;

con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 25.000 più lire 30.000 quale assegno per detta assistenza personale continuativa ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)